



---

TESTI APPROVATI

---

**P9\_TA(2021)0245**

**Gli effetti del cambiamento climatico sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito (2020/2134(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i trattati, le convenzioni e gli strumenti pertinenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), che specifica che tutti gli esseri umani hanno diritto al pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza discriminazioni,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,
- vista la risoluzione A/RES/53/144 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dell'8 marzo 1999, recante adozione della dichiarazione sui difensori dei diritti umani,
- viste la convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio nel 1992 e firmata da 168 paesi e la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15<sup>a</sup> riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15)<sup>1</sup>,
- visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),
- visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), entrata in vigore il 21 marzo 1994, il protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 e l'accordo di Parigi del 22 aprile 2016,
- vista la risoluzione 40/11 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 21 marzo 2019, sul riconoscimento del contributo dei difensori dei diritti umani ambientali al godimento dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile,
- viste le relazioni 31/52, dell'1 febbraio 2016, e A/74/161, del 2019, del relatore speciale

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0015.

delle Nazioni Unite sulla questione degli obblighi in materia di diritti umani relativi al godimento di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile,

- vista la risoluzione 41/21 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 12 luglio 2019, sui diritti umani e il clima,
- viste la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), del 10 dicembre 2015, sui cambiamenti climatici e i diritti umani, e la definizione dell'UNEP dei difensori dei diritti umani ambientali, dal titolo "Who are environmental defenders?" (Chi sono i difensori dell'ambiente?),
- vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani, del 17 luglio 2019, sui cambiamenti climatici e la povertà,
- vista la relazione speciale del 2019 del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) in merito a cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri,
- vista la relazione delle Nazioni Unite del giugno 2020 dal titolo "Gender, Climate & Security: Sustaining Inclusive Peace on the Frontlines of Climate Change" (Genere, clima e sicurezza: sostenere una pace inclusiva sul fronte dei cambiamenti climatici), elaborata congiuntamente dall'UNEP, da UN Women, dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e dal dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari politici e la costruzione della pace (UNDPPA),
- visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,
- visto l'articolo 37 della Carta, che impegna l'UE a integrare nelle sue politiche un elevato grado di tutela ambientale e il miglioramento della qualità dell'ambiente,
- visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la parte quinta, intitolata "Azione esterna dell'Unione", nonché i suoi titoli I, II, III, IV e V,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione, del 25 marzo 2020, dal titolo "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020)0005),
- visti le conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2017 sui popoli indigeni e il documento di lavoro congiunto, del 17 ottobre 2016, dal titolo "Implementing EU External Policy on Indigenous Peoples" (Attuazione della politica esterna dell'UE sulle popolazioni indigene) (SWD(2016)0340), le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2018 sulla diplomazia dell'acqua, le conclusioni del 17 giugno 2019 sull'azione dell'UE volta a rafforzare il multilateralismo fondato su regole e le conclusioni del 20 gennaio 2020 sulla diplomazia climatica,
- visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, adottati dal Consiglio il 17 giugno 2019, nonché i suoi orientamenti sui difensori dei diritti umani,
- viste le sue precedenti risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi<sup>1</sup>,
  - vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) del 4 dicembre 2019 dal titolo "The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe" (L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile),
  - visto il principio di attuazione n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, che mira a garantire che ogni individuo abbia accesso alle informazioni, abbia la possibilità di partecipare ai processi decisionali e sia in grado di accedere alla giustizia in materia ambientale, con l'obiettivo di salvaguardare il diritto a un ambiente sano e sostenibile per le generazioni presenti e future,
  - viste le comunicazioni della Commissione del 20 giugno 2020, dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380), dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640) e del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (COM(2019)0352),
  - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo<sup>2</sup>,
  - vista la relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura del 2019 intitolata "The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture" (Lo stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura),
  - vista la grave minaccia di perdita di biodiversità descritta nella relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, del 31 maggio 2019, della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES),
  - vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni<sup>3</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze<sup>4</sup>,
  - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
  - visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
  - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0039/2021),
- A. considerando che ogni persona, comunità locale o popolazione ha diritto al pieno godimento dei diritti umani, come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti

---

<sup>1</sup> GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.

<sup>2</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0005.

<sup>3</sup> GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.

<sup>4</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0054.

dell'uomo;

- B. considerando che gli impatti dei cambiamenti climatici e del continuo degrado ambientale sulle risorse di acqua dolce, gli ecosistemi e i mezzi di sussistenza delle comunità stanno già compromettendo l'effettivo godimento dei diritti umani, in particolare i diritti alla vita, alla sicurezza alimentare, all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, alla salute, all'alloggio, all'autodeterminazione, al lavoro e allo sviluppo, come evidenziato dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite nella sua risoluzione 41/21; che, anche se fosse raggiunto l'obiettivo internazionale di limitare il riscaldamento globale a un aumento di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, la portata di detti impatti aumenterà drasticamente nei prossimi decenni; che i paesi contribuiscono in modo diverso ai cambiamenti climatici e hanno responsabilità comuni ma differenziate; che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia immediata e di ampia portata per i popoli del mondo, soprattutto per le persone povere, che risultano particolarmente vulnerabili, come evidenziato dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite nella sua risoluzione 7/23;
- C. considerando che le Nazioni Unite, insieme ad altre organizzazioni ed esperti internazionali, chiedono il riconoscimento globale del diritto a un ambiente sano e sicuro come diritto universale;
- D. considerando che la lotta ai cambiamenti climatici solleva questioni di giustizia ed equità a livello nazionale e internazionale e tra generazioni; che l'accesso alla giustizia in materia di ambiente, l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali sono sanciti dal principio di attuazione n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, dalla convenzione di Aarhus<sup>1</sup> del 25 giugno 1998 e dall'accordo di Escazú<sup>2</sup> del 4 marzo 2018;
- E. considerando che il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo non sostenibile rappresentano alcune delle minacce più urgenti e gravi alla possibilità delle generazioni presenti e future di godere di svariati diritti umani; che le parti dell'UNFCCC sono tenute ad adottare misure efficaci per mitigare i cambiamenti climatici, potenziare la capacità di adattamento delle popolazioni vulnerabili e prevenire le perdite di vite prevedibili;
- F. considerando che le parti dell'UNFCCC sono tenute a raccogliere e divulgare informazioni sugli impatti ambientali e ad agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di ambiente;
- G. considerando che l'adozione di un approccio ai cambiamenti climatici fondato sui diritti umani permette di evidenziare i principi di universalità e non discriminazione, richiamando l'attenzione sul fatto che i diritti sono garantiti a tutte le persone nel mondo, compresi i gruppi vulnerabili, senza distinzione di alcun tipo, sia essa fondata sulla razza, il colore della pelle, il genere, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, l'origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o qualsiasi altra

---

<sup>1</sup> Convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, 25 giugno 1998.

<sup>2</sup> Accordo regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e la giustizia in materia ambientale in America latina e nei Caraibi, 4 marzo 2018.

condizione;

- H. considerando che i governi, le società e i singoli individui hanno la responsabilità etica e intergenerazionale di essere sempre più proattivi in termini di politica e cooperazione, al fine di concordare norme internazionali atte a tutelare e preservare il pianeta per le generazioni attuali e future, onde garantire il pieno godimento dei loro diritti umani e mitigare le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici;
- I. considerando che è ampiamente riconosciuto che gli obblighi e le responsabilità degli Stati e del settore privato in materia di diritti umani hanno implicazioni specifiche in relazione ai cambiamenti climatici; che la mancata protezione dell'ambiente e di coloro che lo difendono è contraria agli obblighi giuridicamente vincolanti degli Stati in materia di diritti umani e potrebbe costituire una violazione di taluni diritti, quali il diritto a un ambiente sano o il diritto alla vita; che un numero sempre maggiore di attività e operazioni commerciali in paesi terzi ha un grave impatto sui diritti umani e sull'ambiente;
- J. considerando che l'accordo di Parigi è il primo trattato internazionale a riconoscere esplicitamente il legame tra l'azione per il clima e i diritti umani, consentendo così l'utilizzo degli strumenti giuridici esistenti in materia di diritti umani per esortare gli Stati e le imprese private a ridurre le emissioni; che nell'accordo di Parigi non vi sono strumenti concreti che permettano di chiamare gli Stati e le imprese a rispondere del loro impatto sui cambiamenti climatici e sull'esercizio dei diritti umani;
- K. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiaramente stabilito che vari tipi di degrado ambientale possono comportare violazioni di diritti umani sostanziali, quali il diritto alla vita, il diritto alla vita privata e familiare, il pacifico godimento della casa e il divieto di trattamenti inumani e degradanti;
- L. considerando che la giustizia climatica mira ad affrontare la crisi climatica utilizzando la legislazione in materia di diritti umani per colmare il deficit di responsabilità nella governance climatica, avvalendosi di azioni legali in materia di cambiamenti climatici per garantire che gli Stati e le imprese siano ritenuti responsabili delle loro azioni, e siano chiamati a risponderne, per quanto concerne la conservazione della natura come fine in sé, onde consentire una vita dignitosa e sana per le generazioni presenti e future;
- M. considerando che diverse cause in corso hanno documentato violazioni dei diritti umani e aperto la strada all'assunzione di responsabilità per errori o mancati interventi da parte di singoli individui, Stati e imprese nel far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici;
- N. considerando che l'intensificarsi della concorrenza per le risorse naturali da parte di aziende private, talvolta con la complicità del governo, ha posto i difensori dell'ambiente e le comunità indigene che tentano di proteggere le proprie terre tradizionali in prima linea nelle azioni a favore dell'ambiente e li ha resi bersagli di azioni di persecuzione;
- O. considerando che le ripercussioni dei cambiamenti climatici sui diritti umani interesseranno non soltanto le persone più vulnerabili, ma l'intera popolazione mondiale; che le comunità e i paesi più vulnerabili, che hanno la minor responsabilità in relazione all'inquinamento e la distruzione ambientale, sono i più colpiti dalle

conseguenze dirette dei cambiamenti climatici; che i dati relativi alle malattie e ai decessi prematuri dovuti all'inquinamento ambientale sono già tre volte superiori a quelli concernenti l'AIDS, la tubercolosi e la malaria considerati congiuntamente, e ciò costituisce una minaccia per il diritto alla vita, a un ambiente sano e a un'aria pulita; che le catastrofi naturali quali inondazioni, tempeste tropicali e lunghi periodi di siccità si verificano con frequenza sempre maggiore e determinano conseguenze nefaste sulla sicurezza alimentare nei paesi del sud del mondo e sul godimento di numerosi diritti umani;

- P. considerando che la giustizia in materia di ambiente rientra nell'ambito della giustizia sociale e che le conseguenze dei cambiamenti climatici sono asimmetriche e i loro effetti negativi sono distruttivi per le generazioni attuali e future, specialmente nei paesi in via di sviluppo; che i cambiamenti climatici colpiscono fortemente i paesi in via di sviluppo e aggravano le disuguaglianze sociali ed economiche esistenti, e che pertanto i gruppi vulnerabili ne subiscono in modo sproporzionato le ripercussioni negative;
- Q. considerando che i cambiamenti climatici contribuiscono in misura sempre maggiore agli sfollamenti e alle migrazioni, sia all'interno delle nazioni che attraverso le frontiere internazionali; che lo sfollamento rappresenta una prospettiva imminente per alcune comunità, come quelle che vivono in zone minacciate dalla desertificazione, quelle situate nell'Artico in rapido scioglimento, nelle zone costiere a bassa altitudine, nelle piccole isole e in altri ecosistemi delicati e territori a rischio; che, dal 2008, 24 milioni di persone sono state in media sfollate ogni anno a causa di fenomeni meteorologici catastrofici, soprattutto all'interno di tre delle regioni più vulnerabili, ovvero Africa subsahariana, Asia meridionale e America latina; che, secondo l'UNDP, l'80 % delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici è costituito da donne; che il crescente fenomeno degli sfollamenti causati dal clima può rappresentare una minaccia diretta per i diritti umani, la cultura e le conoscenze tradizionali dei popoli interessati e potrebbe avere un impatto significativo sulle comunità locali nei paesi e nei territori in cui si stabiliscono;
- R. considerando che le restrizioni e le misure di confinamento legate alla COVID-19 hanno ridotto la trasparenza e il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani e hanno intensificato le intimidazioni politiche e la sorveglianza digitale, limitando nel contempo l'accesso alla giustizia e la capacità dei difensori dell'ambiente, degli attori locali, delle comunità indigene e di altri soggetti di partecipare efficacemente ai processi decisionali; che le misure di confinamento delle comunità indigene e le misure sanitarie hanno limitato la loro capacità di pattugliare e proteggere i loro territori; che dette limitazioni dovrebbero essere sostenute da una legislazione legittima e democratica; che la capacità della comunità internazionale di monitorare e indagare le presunte violazioni è stata notevolmente ridotta a causa della pandemia;
- S. considerando che la capacità delle persone di adattarsi ai cambiamenti climatici è legata in larga misura al loro accesso ai diritti umani fondamentali e alla salute degli ecosistemi dai quali dipendono la loro sussistenza e il loro benessere; che le misure di mitigazione e di adattamento, quali l'accesso alle risorse naturali, tra cui la terra, l'acqua e le foreste, e il loro uso, nonché il reinsediamento dei popoli, possono altresì avere un'incidenza negativa sull'esercizio dei diritti umani; che, secondo la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani in materia di cambiamenti climatici e povertà del 17 luglio 2019, si stima che i paesi e le regioni in via di sviluppo sosterranno il 75-80 % dei costi legati ai cambiamenti climatici;

- T. considerando che i cambiamenti climatici potrebbero invertire lo sviluppo umano mediante la riduzione della produttività agricola, l'aumento dell'insicurezza alimentare e idrica e la maggiore esposizione a catastrofi naturali estreme, con il conseguente collasso degli ecosistemi e l'aumento dei rischi sanitari;
- U. considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) prevede che a partire dal 2030 i cambiamenti climatici contribuiranno alla morte di circa 250 000 persone in più ogni anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da calore; che, secondo il Programma alimentare mondiale, gli shock climatici sono uno dei tre principali fattori dell'insicurezza alimentare a livello mondiale; che nel 2019 quasi 750 milioni di persone, ossia quasi una persona su dieci nel mondo, erano esposte a gravi livelli di insicurezza alimentare;
- V. considerando che la crisi climatica amplifica le diseguaglianze di genere, poiché gli eventi meteorologici estremi, le catastrofi naturali e il degrado ambientale a lungo termine minacciano le abitazioni, i mezzi di sussistenza e le reti e infrastrutture sociali comunitarie con ripercussioni sproporzionate sulle donne e le ragazze, tra cui l'aumento dell'assistenza e del lavoro domestico non retribuiti effettuati dalle donne, una maggiore incidenza della violenza di genere e l'emarginazione delle donne nell'ambito dell'istruzione, della partecipazione e della leadership;
- W. considerando che la violenza contro gli attivisti per l'ambiente, e in particolare le attiviste, i difensori dei diritti ambientali e i loro avvocati è divenuta una tendenza ben documentata anche sui mass media e sui media sociali; che le attiviste sono vittime di forme di violenza e intimidazione di genere che destano gravi preoccupazioni;
- X. considerando che i difensori dell'ambiente sono in prima linea nell'ambito dell'azione e dell'assunzione di responsabilità in materia di clima; che gli organismi per i diritti umani richiamano sempre più l'attenzione sulla necessità di tutelare specificamente i difensori dell'ambiente; che il restringimento dello spazio per la società civile è un fenomeno globale che colpisce in misura sproporzionata i difensori dei diritti umani che si occupano di questioni ambientali e fondiari, spesso in zone rurali e isolate con un accesso ridotto ai meccanismi di protezione; che la grande maggioranza delle violazioni dei diritti umani nei confronti dei difensori dei diritti umani e ambientali avviene in un clima di impunità quasi totale; che il sostegno e la protezione dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente figurano tra le priorità dichiarate dell'azione esterna dell'Unione europea a livello globale e di vicinato; che, a tal fine, l'Unione deve servirsi di tutti gli strumenti a sua disposizione;
- Y. considerando che, negli ultimi anni, i difensori dell'ambiente sono stati oggetto di casi sempre più frequenti di omicidi, rapimenti, torture, violenze di genere, minacce, molestie, intimidazioni, campagne diffamatorie, criminalizzazione, vessazioni giudiziarie, sfratti e sfollamenti forzati;
- Z. considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani ha espresso preoccupazione per i difensori dei diritti umani in tutti i paesi, poiché sono esposti a restrizioni delle libertà di movimento, riunione, espressione e associazione e sono oggetto di accuse false, processi iniqui, arresti e detenzioni arbitrari, torture ed esecuzioni;
- AA. considerando che dalla relazione di Global Witness del 2020 emerge che nel 2019 sono

stati uccisi 212 attivisti ambientali e per il diritto alla terra, ossia il 30 % in più rispetto al 2018; che in circa il 40 % dei casi le vittime erano persone indigene e proprietari terrieri tradizionali e che oltre due terzi delle uccisioni hanno avuto luogo in America latina;

- AB. considerando che i popoli indigeni godono di diritti specifici per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, dei terreni e delle risorse, come sancito dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1989 relativa alle popolazioni indigene e tribali; che l'articolo 29 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 afferma che "i popoli indigeni hanno diritto alla conservazione e alla protezione dell'ambiente e della capacità produttiva dei loro terreni o territori e delle loro risorse";
- AC. considerando che l'accordo di Escazú è il primo accordo regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e la giustizia in materia ambientale in America latina e nei Caraibi; che l'accordo di Escazú, aperto alla ratifica dal 1° settembre 2019, è il primo trattato a sancire il diritto a un ambiente sano (articolo 4); che l'accordo di Escazú, che ribadisce l'importanza della cooperazione regionale, può servire da ispirazione per altre regioni che si trovano ad affrontare sfide analoghe; che la convenzione di Aarhus stabilisce una serie di diritti ambientali per gli individui e le organizzazioni della società civile, tra cui l'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia; che le parti contraenti della convenzione sono tenute ad adottare le disposizioni necessarie per garantire che le autorità pubbliche (a livello nazionale, regionale o locale) contribuiscano a rendere effettivi tali diritti;

### ***L'impatto dei cambiamenti climatici sui diritti umani***

1. sottolinea che l'esercizio, la protezione e la promozione dei diritti umani profondamente connessi alla dignità umana e un pianeta sano e sostenibile sono interdipendenti; invita l'UE e gli Stati membri ad agire in quanto partner credibili e affidabili sulla scena mondiale attraverso l'adozione, il rafforzamento e l'attuazione di normative conformi a un approccio globale all'azione per il clima basato sui diritti umani, onde orientare le politiche e le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi e assicurare che siano adeguate, sufficientemente ambiziose, non discriminatorie e conformi agli obblighi in materia di diritti umani; osserva che le norme e i principi derivati dal diritto internazionale in materia di diritti umani dovrebbero orientare tutte le politiche e i programmi connessi ai cambiamenti climatici in ciascuna fase del processo; invita l'UE e gli Stati membri a incoraggiare i paesi terzi, le imprese e gli enti locali ad attuare e adottare soluzioni e misure che contribuiscano alla protezione dell'ambiente e affrontino le conseguenze dei cambiamenti climatici;
2. invita l'Unione e gli Stati membri a rafforzare il legame esistente tra i diritti umani e l'ambiente nel quadro della loro azione esterna e ad assistere e sostenere i meccanismi internazionali, regionali e locali per i diritti umani nell'affrontare le sfide ambientali, in particolare l'impatto dei cambiamenti climatici sul pieno godimento dei diritti umani; invita la Commissione a garantire l'integrazione delle questioni relative ai cambiamenti climatici e ai diritti umani in tutte le pertinenti politiche dell'UE e ad assicurare la coerenza di tali politiche; rileva l'importanza di sostenere iniziative di sensibilizzazione sugli effetti che i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità provocano sui diritti umani; invita inoltre l'Unione a sostenere e a rafforzare

la collaborazione con i paesi terzi al fine di integrare un approccio basato sui diritti umani nelle normative e politiche in materia di ambiente;

3. sottolinea il carattere indispensabile delle opportunità di sviluppo umano per tutti; sottolinea i rischi di violazione dei diritti umani presenti nelle catene internazionali di approvvigionamento dei prodotti di base, per quanto riguarda sia l'energia convenzionale che le energie rinnovabili prodotte con tecnologie verdi, come ad esempio il lavoro minorile nelle miniere di cobalto per rifornire la catena globale delle batterie agli ioni di litio; invita la Commissione a tenere conto delle implicazioni in materia di diritti nella valutazione dei percorsi tecnologici dell'Unione nei settori dell'energia e dei trasporti;
4. sottolinea che la scarsità d'acqua causata dai cambiamenti climatici affligge molte persone in tutto il mondo; invita l'UE e gli Stati membri ad affrontare la carenza idrica quale priorità fondamentale della loro agenda legislativa e politica; osserva che la cattiva gestione del suolo e delle risorse naturali contribuisce a nuovi conflitti e ostacola la risoluzione pacifica di quelli già in corso; ricorda che la concorrenza per accaparrarsi risorse sempre più scarse si sta intensificando ed è ulteriormente aggravata dal degrado ambientale, dalla crescita della popolazione e dai cambiamenti climatici;
5. ricorda l'obbligo giuridico di rispettare il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, che costituisce, tra l'altro, una condizione per attività economiche sostenibili che contribuiscano al benessere e al sostentamento degli individui e delle comunità; ricorda che il diritto internazionale in materia di diritti umani prevede mezzi di ricorso legali per risarcire i danni causati dai cambiamenti climatici agli individui, alle comunità indigene e ai difensori dell'ambiente e dei diritti umani e attuare misure di lotta contro i cambiamenti climatici, nonché per chiamare gli Stati, le imprese e i cittadini a rispondere delle loro azioni che incidono sui cambiamenti climatici e i diritti umani; invita l'UE, a tale proposito, a rendere la lotta all'impunità una delle sue priorità fondamentali creando strumenti che consentano di attuare e applicare la legislazione in materia di diritti umani e ambiente in modo completo, efficace e duraturo;
6. invita la Commissione a garantire che gli impegni concreti in materia di diritti umani, ambiente e cambiamenti climatici già stabiliti nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 siano attuati e monitorati efficacemente e che nell'attuazione del piano sia inclusa una prospettiva di genere;
7. sostiene il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente, incaricato di adoperarsi per il riconoscimento globale del diritto umano a vivere in un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile; invita l'Unione e gli Stati membri a sostenere, in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, il riconoscimento globale di tale diritto; ritiene che tale riconoscimento debba fungere da catalizzatore per il rafforzamento delle politiche ambientali e il miglioramento dell'applicazione della legge, della partecipazione pubblica al processo decisionale sulle questioni ambientali, dell'accesso alle informazioni e alla giustizia e dei risultati per le persone e il pianeta;
8. esorta la Commissione a continuare a monitorare la situazione dei diritti umani e dei cambiamenti climatici e a valutare i progressi compiuti nell'integrazione dei diritti umani in tutti gli aspetti delle azioni per il clima a livello nazionale e internazionale, in stretta collaborazione con il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e l'Alto

commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; invita l'Unione, a tale riguardo, a introdurre il diritto a un ambiente sicuro e sano nella Carta e a rispettare pienamente il suo articolo 37; sottolinea, in tal senso, l'importanza di una stretta collaborazione con gli Stati e con tutti gli attori istituzionali pertinenti al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di diritti umani e di ambiente;

9. sottolinea che tutte le persone dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che tale diritto deve essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente applicabile attraverso il sistema giudiziario a tutti i livelli;
10. ritiene che l'integrazione del diritto umano a un ambiente sano nei principali accordi e processi ambientali sia fondamentale per una risposta olistica alla COVID-19 che includa una riconcettualizzazione del rapporto tra le persone e la natura mirante a ridurre i rischi e prevenire danni futuri dovuti al degrado ambientale;
11. incoraggia l'UE e gli Stati membri a prendere un'iniziativa coraggiosa offrendo un sostegno attivo al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani al fine di combattere l'impunità per gli autori di crimini ambientali a livello globale e di aprire la strada, in seno alla Corte penale internazionale (CPI), a nuovi negoziati tra le parti con l'obiettivo di riconoscere l'"ecocidio" come reato internazionale ai sensi dello Statuto di Roma; invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a stabilire un programma volto a rafforzare la capacità delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri in tali ambiti;
12. invita l'Unione e gli Stati membri a valutare regolarmente il modo in cui la dimensione esterna del Green Deal europeo può contribuire al meglio a un approccio olistico e basato sui diritti umani per quanto riguarda l'azione per il clima e la perdita di biodiversità; chiede che l'UE sfrutti l'ampia gamma di politiche esterne e strumenti politici e finanziari disponibili per attuare il Green Deal europeo; invita l'UE a procedere alla revisione dei suoi meccanismi di finanziamento delle azioni per il clima e a proporre modifiche laddove necessario onde garantire il pieno rispetto dei diritti umani e introdurre solide garanzie a tal fine; chiede l'istituzione di punti di contatto in materia di clima in seno ai servizi competenti della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), ai quali spetterebbe, in particolare, il compito di garantire la resilienza ai cambiamenti climatici in tutte le relazioni esterne dell'UE; auspica una comunicazione trasparente e a carattere informativo su tali questioni nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell'UE con i paesi terzi;
13. chiede l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche e nei programmi di sviluppo sostenibile, al fine di garantire che i diritti delle donne e delle ragazze – compresi la salute sessuale e riproduttiva, i relativi diritti e i servizi sanitari necessari –, la promozione della parità di genere e la giustizia climatica siano integrati attraverso programmi strategici;
14. invita la Commissione ad aumentare l'assistenza tecnica e finanziaria e le attività di sviluppo delle capacità per aiutare i paesi terzi a integrare i diritti umani nei loro programmi e nelle loro azioni nazionali per il clima e a rispettare le normative ambientali internazionali in modo da garantire che gli obiettivi in materia di cambiamento climatico non interferiscano con l'esercizio dei diritti umani in quei paesi;

prende atto dell'accordo interistituzionale raggiunto sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), in base al quale il 30 % dei finanziamenti sosterrà gli obiettivi in materia di clima e ambiente; insiste affinché tutte le attività delle istituzioni finanziarie europee nei paesi terzi, in particolare della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, siano coerenti con gli impegni dell'UE in materia di clima e seguano un approccio basato sui diritti umani; chiede il rafforzamento e l'approfondimento dei rispettivi meccanismi di denuncia<sup>1</sup> per le persone o i gruppi che ritengono che i loro diritti siano stati violati da tali attività e che questi possano avere diritto a un ricorso;

15. sostiene fermamente l'integrazione dei diritti umani nel quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, in linea con la recente comunicazione della Commissione intitolata "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Ripartire la natura nella nostra vita"; è del parere che, al fine di integrare i diritti umani nel quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, debbano essere introdotti nuovi obiettivi che affrontino il riconoscimento e l'attuazione, a livello nazionale e globale, del diritto a un ambiente pulito, sano, sicuro e sostenibile;
16. ribadisce l'importanza di proteggere la regione artica dai cambiamenti climatici e la necessità della politica dell'UE per l'Artico;
17. riconosce l'impatto del legame esistente tra i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e le catastrofi naturali come fattore determinante delle migrazioni e degli sfollamenti indotti dal clima e deplora la mancanza di tutela dei diritti umani a livello internazionale per gli individui che ne sono vittime; ritiene che la questione degli sfollamenti dovrebbe essere affrontata a livello internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare allo sviluppo di un quadro internazionale volto ad affrontare le migrazioni e gli sfollamenti causati dai cambiamenti climatici in seno ai consessi internazionali e nell'azione esterna dell'UE; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a collaborare per aumentare il loro sostegno alle misure di resilienza nelle regioni esposte agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a sostenere le persone sfollate a causa di cambiamenti climatici che non sono più in grado di vivere nel loro luogo di residenza; sottolinea che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha stabilito che gli Stati, nel valutare l'espulsione dei richiedenti asilo, devono tenere conto dell'impatto sui diritti umani causato dalla crisi climatica nel paese di origine; si compiace dell'inclusione delle migrazioni e degli sfollamenti indotti dal clima nel quadro di adattamento di Cancún;
18. sostiene l'adozione di un approccio basato sui diritti umani per la governance della migrazione nei paesi terzi, che tenga conto delle lacune nella protezione dei diritti umani nel contesto della migrazione; rammenta, in tale contesto, gli strumenti esistenti per le vie legali e ritiene che occorra continuare a istituire strumenti di questo tipo per le persone bisognose di protezione; appoggia l'individuazione e la promozione di buone pratiche in merito agli obblighi e agli impegni relativi ai diritti umani che sostengano e rafforzino la definizione di politiche di protezione ambientale a livello dell'UE e internazionale;

---

<sup>1</sup> Meccanismo indipendente di responsabilità dei progetti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e meccanismo di trattamento delle denunce del gruppo Banca europea per gli investimenti.

19. insiste sul rispetto dei diritti di tutte le persone senza alcuna discriminazione basata sul luogo in cui vivono o sulla loro condizione sociale, in particolare delle persone più vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di garantire e facilitare la partecipazione pubblica di tali gruppi vulnerabili alle decisioni che incidono sui loro mezzi di sussistenza;
20. rammenta che le disuguaglianze, le violenze e le discriminazioni subite dalle donne sono amplificate dai cambiamenti climatici; invita l'UE e gli Stati membri a elaborare e attuare politiche con una prospettiva trasversale di genere nel settore del commercio, della cooperazione e dell'azione esterna e per il clima, promuovendo l'emancipazione e la partecipazione delle donne ai processi decisionali e riconoscendo le specifiche limitazioni che le donne e le ragazze devono affrontare;
21. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il ruolo e la capacità degli organismi regionali per i diritti umani e di altri meccanismi nell'affrontare il nesso tra i cambiamenti climatici e i diritti umani, promuovendo i diritti ambientali e tutelando i difensori di tali diritti; invita, in particolare, la Commissione ad avviare un programma a sostegno dell'accordo di Escazù, con l'obiettivo, tra l'altro, di assistere gli Stati parte nella ratifica e nell'attuazione dell'accordo, di aiutare la società civile a impegnarsi a favore dell'accordo e a contribuire alla sua attuazione e di fornire sostegno al fondo volontario istituito in virtù dell'accordo;

### ***Risposta alla COVID-19***

22. sottolinea che la pandemia globale di COVID-19 illustra perfettamente l'impatto del degrado ambientale nello sviluppo delle condizioni che portano a un aumento delle zoonosi con gravi conseguenze sanitarie, sociali, economiche e politiche; invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a impegnarsi a includere i diritti ambientali, e la difesa di quanti li tutelano, in qualsiasi risposta alla pandemia di COVID-19; incoraggia gli Stati membri e le altre parti interessate a tenere conto dello strumento di monitoraggio globale della Commissione sull'impatto della COVID-19 sulla democrazia e i diritti umani;
23. esprime profonda preoccupazione in merito al fatto che una recessione globale causata dalla pandemia di COVID-19 potrebbe indebolire, ritardare o modificare gli impegni assunti dagli Stati in termini di obiettivi climatici internazionali e di norme in materia di diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che le politiche previste per la ripresa economica siano pienamente compatibili con la promozione e tutela dei diritti umani, come sancito dall'articolo 21 del trattato di Lisbona, nonché con la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile;
24. esorta il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a sostenere un'efficace risposta alla crisi della COVID-19, che tenga pienamente conto dell'importanza di rispettare, tutelare e applicare il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile come baluardo per prevenire future crisi ambientali e sanitarie, che possono potenzialmente mettere a repentaglio i diritti umani fondamentali; invita la Commissione e il SEAE ad aumentare la loro ambizione in materia di clima e ambiente alla luce della crisi della COVID-19 e a definire un approccio strategico ambizioso per la diplomazia climatica;
25. esprime preoccupazione per il potenziale utilizzo improprio delle misure di emergenza e di confinamento adottate in risposta alla COVID-19 in diverse regioni del mondo da

parte delle autorità politiche, delle forze di sicurezza e dei gruppi armati non statali per arginare, intimidire e uccidere i difensori dei diritti umani, ivi compresi gli ambientalisti e i difensori della terra; rammenta, a tale proposito, che i difensori dei popoli indigeni sono risultati sproporzionatamente vulnerabili alla COVID-19 a causa delle deboli infrastrutture sanitarie nelle zone remote e della negligenza dei governi;

26. osserva che la pandemia di COVID-19 minaccia la sicurezza alimentare e la nutrizione di milioni di persone in tutto il mondo, avendo colpito le catene di approvvigionamento alimentare globali, in uno scenario che vede la sicurezza alimentare e i sistemi alimentari già sotto pressione a causa dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali; sottolinea che la crisi pandemica potrebbe fungere da punto di svolta per riequilibrare e trasformare i sistemi alimentari, rendendoli più inclusivi, sostenibili e resilienti;

### ***Difensori dei diritti umani ambientali e ruolo delle popolazioni indigene***

27. ricorda che agli Stati incombe l'obbligo di proteggere i difensori dell'ambiente e le loro famiglie da aggressioni, intimidazioni e violenze, come sancito dalla legislazione in materia di diritti umani, nonché di garantire le loro libertà fondamentali, e l'obbligo di riconoscere i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, così come di riconoscere il contributo della loro esperienza e delle loro conoscenze nella lotta contro la perdita di biodiversità e il degrado ambientale; sottolinea il loro ruolo specifico e le loro competenze nella conservazione e gestione del territorio e chiede una maggiore cooperazione e inclusione delle popolazioni indigene, nonché sforzi volti a rafforzare la loro partecipazione democratica ai pertinenti processi decisionali, compresi quelli relativi alla diplomazia internazionale in materia di clima; si compiace degli sforzi della Commissione volti a sostenere la partecipazione delle popolazioni indigene attraverso il sostegno specifico a diversi progetti, come il Centro di documentazione, ricerca e informazione dei popoli indigeni (DOCIP); incoraggia la Commissione a continuare a promuovere il dialogo e la collaborazione tra i popoli indigeni e l'Unione europea, nonché con i consessi internazionali, in particolare sul tema dei cambiamenti climatici;
28. sottolinea che, per quanto gli attacchi e le minacce si verificano ovunque nel mondo, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani essa è particolarmente drammatica in America latina e in Asia, dove alcuni investitori internazionali, imprese e governi locali ignorano le preoccupazioni legittime delle popolazioni; osserva che, in molti casi, gli scontri e le violazioni si verificano in un contesto di disuguaglianze economiche ed esclusione sociale; denuncia la persecuzione giudiziaria e la criminalizzazione degli attivisti ambientali nella regione dell'Amazzonia, dove gli attacchi, gli omicidi e le persecuzioni degli attivisti ambientali sono in aumento; denuncia l'aumento del numero di attacchi e persecuzioni di cui sono vittime gli attivisti ambientali in Honduras e il recente omicidio di attivisti ambientali del Guapinol; osserva che negli ultimi tre anni sono stati uccisi 578 difensori dell'ambiente, delle terre e dei diritti dei popoli indigeni; sottolinea che le Filippine sono sempre in cima alla lista dei paesi in cui è più pericoloso essere un difensore dei diritti ambientali; ribadisce il suo appello alla Commissione, data la gravità delle violazioni dei diritti umani nel paese e in assenza di miglioramenti sostanziali o della volontà di cooperare da parte delle autorità filippine, ad avviare la procedura che potrebbe portare alla revoca temporanea delle preferenze nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+);
29. raccomanda agli Stati membri dell'UE che non lo abbiano ancora fatto di ratificare la

convenzione n. 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali;

30. invita la Commissione ad assicurare che l'UE non sostenga iniziative e progetti che portino all'accaparramento illegale dei terreni, al disboscamento illegale e alla deforestazione, né ad altri effetti dannosi sull'ambiente; condanna qualsiasi tentativo di deregolamentazione delle tutele ambientali e dei diritti umani nel contesto della pandemia di COVID-19 e di altre crisi;
31. condanna fermamente l'aumento del numero di omicidi, attacchi diffamatori e atti di persecuzione, criminalizzazione, incarcerazione, vessazione e intimidazione nei confronti dei popoli indigeni, degli attivisti per i diritti umani ambientali e dei difensori della terra in tutto il mondo e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni;
32. sottolinea che le donne che difendono i diritti umani ambientali affrontano ulteriori difficoltà sul luogo di lavoro, all'interno delle loro comunità e nelle loro case, in quanto sono soggette o esposte a minacce e a violenze specifiche di genere; osserva che le donne difensore sono più a rischio di subire determinate forme di violenza e altre violazioni, pregiudizi, esclusione e ripudio rispetto ai loro omologhi maschili;
33. invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere tutti i difensori dei diritti umani, in particolare i difensori dei diritti ambientali e i loro rappresentanti legali, e a richiamare l'attenzione sui loro casi ove necessario; è convinto che il sostegno ai difensori dei diritti ambientali dovrebbe essere aumentato e qualsiasi rappresaglia o attacco contro di loro da parte di attori aziendali o statali dovrebbe essere sistematicamente condannato dall'UE attraverso dichiarazioni pubbliche e, se del caso, azioni locali; ribadisce la propria posizione sulla necessità che il SEAE, la Commissione e gli Stati membri investano e rafforzino specifici meccanismi e programmi di protezione accessibili che tengano conto della dimensione di genere per i difensori dei diritti ambientali, compresi i difensori locali e indigeni, e li coinvolgano in tutte le indagini sulle violazioni;
34. esprime profonda preoccupazione per il costante deterioramento della situazione dei difensori dell'ambiente, degli informatori, dei giornalisti e dei giuristi esperti di questioni ambientali in tutto il mondo; invita l'UE e i suoi Stati membri a tutelare la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media e il diritto di riunione, nonché a garantire la sicurezza e la protezione dei giornalisti e degli informatori sia all'interno dell'UE che nell'ambito delle relazioni esterne; esprime profonda preoccupazione per gli abusi, i reati e gli attacchi mortali che vengono tuttora commessi contro giornalisti e operatori dei media a causa delle attività che svolgono; segnala che la denuncia delle irregolarità costituisce una forma di libertà di espressione e informazione, che contribuisce in modo fondamentale a esporre e prevenire le violazioni del diritto dell'Unione nonché a rafforzare la responsabilità democratica e la trasparenza; invita a tale proposito la Commissione a controllare il recepimento e a garantire la piena applicazione, da parte degli Stati membri, della direttiva (UE) 2019/1937<sup>1</sup>; ritiene che il diritto di informazione rappresenti uno strumento importante affinché le persone che potrebbero subire le conseguenze dei cambiamenti climatici siano informate in modo tempestivo e opportuno degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e delle misure di

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

- adattamento; chiede il rispetto della libertà di informazione;
35. riconosce che le azioni intraprese dai difensori dell'ambiente sono fondamentali poiché essi ricercano, elaborano e divulgano soluzioni e meccanismi realistici per la prevenzione dei cambiamenti climatici e per la resilienza e l'adattamento agli stessi per le persone che vivono nei territori interessati;
  36. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle diverse esigenze di protezione delle donne che difendono i diritti umani, riconoscendone il ruolo quali potenti motori di cambiamento, in particolare ai fini dell'azione per il clima; sottolinea al riguardo la necessità di sostenere il rafforzamento delle capacità e il ruolo delle donne quali educatrici e promotrici del cambiamento, nonché di garantire finanziamenti adeguati per dette organizzazioni; ricorda quanto spesso le donne leader di comunità e le attiviste ambientali siano vittime di repressione e finanche di omicidi, come nel caso delle coraggiose attiviste candidate e selezionate per il Premio Sacharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo, in particolare la brasiliana Marielle Franco, assassinata nel 2018, e l'honduregna Berta Cáceres, assassinata nel 2016;
  37. invita l'UE e i suoi Stati membri a chiedere e garantire che il diritto al consenso libero, previo e informato delle popolazioni indigene sia rispettato, senza coercizione, in ogni accordo o progetto di sviluppo che possa incidere sui terreni, i territori o le risorse naturali delle popolazioni indigene; sottolinea che la promozione dei diritti dei popoli indigeni e delle loro pratiche tradizionali è importante per conseguire uno sviluppo sostenibile, contrastare i cambiamenti climatici e preservare e ripristinare la biodiversità, garantendo nel contempo le garanzie adeguate;
  38. invita la Commissione e il Consiglio a fare uso di tutti gli strumenti a loro disposizione, parallelamente alle disposizioni sull'attuazione e sull'applicazione dei diritti umani nel quadro della politica estera dell'Unione e degli accordi di associazione, al fine di fornire un efficace sostegno e protezione ai difensori dei diritti umani e ambientali nel vicinato dell'UE, nonché di incoraggiare i paesi candidati all'adesione all'UE a realizzare un'effettiva convergenza con le norme e i valori europei;
  39. chiede l'adozione di un allegato agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani dedicato alle sfide e alle esigenze specifiche dei difensori dell'ambiente e alla politica dell'UE in materia; sottolinea l'importanza di garantire la prosecuzione del progetto ProtectDefenders.eu con livelli di finanziamento più elevati, nonché di altri strumenti esistenti dell'UE a sostegno dei difensori dei diritti umani;
  40. chiede l'adozione di un elenco dell'UE di paesi prioritari in cui il SEAE, la Commissione e gli Stati membri intensificherebbero la loro azione a sostegno dei difensori dei diritti ambientali e si impegnerebbero con le autorità locali a introdurre o migliorare i meccanismi di protezione e la legislazione specifica che definisce i difensori dell'ambiente, riconosce il loro lavoro e garantisce la loro protezione; ribadisce che questo elenco di priorità dovrebbe essere predisposto dal SEAE, in stretta consultazione con le parti interessate e con il Parlamento, e aggiornato su base annua; invita inoltre il VP/AR a elaborare una relazione annuale e pubblica sulle azioni svolte nei paesi prioritari, nonché sulla protezione dei difensori dell'ambiente in tutto il mondo;
  41. esorta le Nazioni Unite ad assumere un ruolo più ampio nella protezione degli ecosistemi globali e dei difensori dell'ambiente, in particolare laddove i cambiamenti

climatici hanno un forte impatto sulle comunità indigene e locali; invita pertanto l'UE a promuovere un'iniziativa a livello di Nazioni Unite che consenta agli osservatori internazionali di monitorare i danni ambientali critici, le gravi crisi ambientali o le situazioni in cui i difensori dei diritti ambientali sono maggiormente a rischio, e a impegnarsi a fianco delle autorità, garantendo loro assistenza nella creazione di un contesto che tuteli tali difensori;

42. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, mediante il dialogo politico, l'adozione di piani d'azione nazionali che garantiscano un ambiente sicuro e libero per i difensori dell'ambiente integrando una prospettiva di protezione collettiva più ampia, tra cui misure politiche tese a legittimare le comunità e i gruppi coinvolti nella protezione dell'ambiente; chiede alla Commissione di affrontare esplicitamente i diritti umani delle popolazioni indigene e delle comunità locali nell'ambito del diritto forestale, della governance e degli accordi volontari di partenariato commerciale (VPA FLEGT);
43. ricorda che, in conformità della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, gli Stati sono tenuti a proteggere i difensori della biodiversità come difensori dei diritti umani; esprime soddisfazione in relazione all'elaborazione di trattati internazionali quali l'accordo di Escazú, uno strumento chiave per l'America latina e i Caraibi, la regione in cui è stato registrato il maggior numero di omicidi di difensori dei diritti umani ambientali;

#### ***UNFCCC, giustizia e responsabilità***

44. lamenta il fatto che gli attuali contributi determinati a livello nazionale, se anche fossero pienamente attuati da tutti gli Stati, comporterebbero un disastroso aumento della temperatura globale pari a 3° C oltre i livelli preindustriali, infrangendo di conseguenza l'accordo di Parigi; avverte che tale scenario si tradurrebbe in conseguenze climatiche e ambientali estreme e ripercussioni negative diffuse sui diritti umani;
45. plaude all'inclusione dei diritti umani nel preambolo dell'accordo di Parigi e chiede misure efficaci per rispettare e promuovere gli obblighi in materia di diritti umani nell'attuazione dell'accordo e nelle azioni per il clima; lamenta, tuttavia, la mancanza di disposizioni concrete volte a chiamare gli Stati e le imprese a rispondere delle violazioni dei diritti umani legate ai cambiamenti climatici;
46. esorta le parti dell'UNFCCC a continuare ad accrescere la loro ambizione in termini di mitigazione e adattamento in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e a integrare la dimensione dei diritti umani nei loro contributi determinati a livello nazionale e nelle loro comunicazioni sull'adattamento; invita il segretariato dell'UNFCCC a elaborare orientamenti relativi alle modalità di integrazione della tutela dei diritti umani nelle comunicazioni sull'adattamento e sui contributi determinati a livello nazionale, in collaborazione con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; incoraggia le parti dell'UNFCCC a rivedere i contributi previsti determinati a livello nazionale e i contributi determinati a livello nazionale nonché a elaborare meccanismi di monitoraggio per i contributi determinati a livello nazionale, con la piena ed effettiva partecipazione dei popoli indigeni;
47. sottolinea l'esigenza di rafforzare le sinergie tra gli obblighi di rendicontazione in materia di clima e di diritti umani; ritiene che nell'ambito degli orientamenti sul quadro per la trasparenza dell'accordo di Parigi (articolo 13), ciascuna Parte dovrebbe fornire

informazioni non solo sulle emissioni di gas a effetto serra, bensì anche sulla conformità dell'attuazione delle politiche climatiche ad altri obiettivi sociali e ai quadri giuridici esistenti, includendo pertanto informazioni sulle buone pratiche, compresi gli approcci basati sui diritti per le misure di mitigazione e di adattamento, oltre che il sostegno;

48. esorta le istituzioni dell'UE a cooperare strettamente nella promozione di un approccio incentrato sui diritti umani nel quadro dei negoziati internazionali sul clima in corso, in particolare per quanto concerne il meccanismo per lo sviluppo sostenibile e altri orientamenti per i meccanismi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi, che garantiscono una partecipazione significativa e informata dei titolari dei diritti, tutele ambientali e sociali adeguate e meccanismi di ricorso indipendenti; sottolinea che il meccanismo per lo sviluppo sostenibile dovrebbe mirare a finanziare progetti a beneficio delle persone più vulnerabili colpite dai cambiamenti climatici, che tutti i progetti finanziati nell'ambito di tale meccanismo dovrebbero essere sottoposti a una valutazione d'impatto sui diritti umani e che esclusivamente i progetti aventi impatto positivo possono essere registrati;
49. invita la Commissione a elaborare criteri di ammissibilità per le sovvenzioni dell'UE che consentano alle ONG ambientali, che altrimenti potrebbero non essere ammissibili ai finanziamenti a causa delle loro dimensioni, di ottenere un accesso più inclusivo ai fondi;
50. sottolinea che, al fine di garantire l'assunzione di responsabilità per tutti gli attori, i nuovi meccanismi, quali il meccanismo per lo sviluppo sostenibile, devono integrare politiche istituzionali di salvaguardia e meccanismi di reclamo per assicurare un'efficace protezione dei diritti;
51. invita il segretariato dell'UNFCCC a elaborare, unitamente alle parti della convenzione, un quadro giuridico comune per la giustizia climatica;
52. pone in evidenza che il bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi dovrebbe essere utilizzato per esaminare i progressi compiuti verso l'integrazione dei diritti umani e di altri principi nell'azione per il clima; osserva che occorre fare in modo che la società civile e le organizzazioni intergovernative possano apportarvi il proprio contributo; ritiene che l'attuazione dell'accordo di Parigi dovrebbe contribuire a identificare le buone pratiche e gli ostacoli all'attuazione, oltre che informare i futuri contributi determinati a livello nazionale e la cooperazione internazionale;
53. sottolinea che tutte le azioni efficaci in materia di clima basate sui diritti dovrebbero garantire una partecipazione libera, attiva, ragionata e informata; raccomanda che i piani di mitigazione e di adattamento siano disponibili al pubblico, finanziati in modo trasparente e predisposti con la partecipazione dei gruppi interessati e/o potenzialmente interessati, in particolare i più vulnerabili;
54. insiste sul fatto che i paesi in via di sviluppo non possono affrontare da soli gli effetti dei cambiamenti climatici e che spesso dipendono dagli aiuti internazionali per quanto riguarda la loro capacità di gestione delle crisi, di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e di anticipazione degli stessi;
55. sottolinea che, a suo parere, le leggi e le istituzioni in materia di diritti umani comunemente utilizzate per colmare il divario di responsabilità in termini di governance

non possono in alcun modo sostituire misure efficaci tese a prevenire e riparare i danni causati dai cambiamenti climatici; è del parere che le istituzioni nazionali per i diritti umani e la società civile possano svolgere un ruolo efficace nei meccanismi nazionali di responsabilità e supervisione concepiti per garantire l'accesso ai mezzi di ricorso per quanti subiscono violazioni dei diritti umani a causa dei cambiamenti climatici;

56. ritiene che l'UE debba assumere una leadership attiva, solida e ambiziosa nella preparazione della 26<sup>a</sup> conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), incentrando l'elaborazione delle politiche internazionali in materia di cambiamenti climatici sui principi relativi ai diritti umani, onde evitare danni irreversibili allo sviluppo umano e alle generazioni del presente e del futuro;
57. riconosce il ruolo attivo e il coinvolgimento della società civile, comprese le organizzazioni non governative e i difensori dell'ambiente nella promozione di approcci all'azione per il clima basati sui diritti umani e invita l'UE a sostenere tali attività; sottolinea la necessità di garantire la partecipazione della società civile nel quadro per la trasparenza illustrato dall'articolo 13 dell'accordo di Parigi;
58. prende atto della proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1367/2006<sup>1</sup> (il cosiddetto regolamento di Aarhus), che dovrebbe migliorare l'attuazione della convenzione di Århus a livello dell'UE; incoraggia inoltre gli Stati membri a garantire un adeguato recepimento nei rispettivi ordinamenti giuridici dei pertinenti atti legislativi dell'UE (ad esempio la direttiva 2011/92/UE<sup>2</sup>) e delle disposizioni internazionali giuridicamente vincolanti (convenzione di Aarhus), al fine di garantire un accesso inclusivo alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
59. sottolinea che le azioni dei difensori dell'ambiente sono perfettamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e che un'attuazione sistemica di detti obiettivi deve essere perseguita a livello locale, nazionale e internazionale;
60. ricorda che gli Stati membri sono tenuti a regolamentare le imprese per garantire che non causino violazioni dei diritti umani e che gli attori privati e le imprese hanno l'obbligo di affrontare le implicazioni dei cambiamenti climatici per i diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
61. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a svolgere un ruolo attivo nella definizione, istituzione e promozione dei sistemi di salvaguardia e di responsabilità all'interno degli organismi riconosciuti a livello internazionale, onde garantire che le modifiche strutturali apportate al fine di ridurre drasticamente le emissioni entro il 2030, come previsto dalle politiche in materia di clima, siano definite, attuate e monitorate in modo da tutelare i diritti delle persone e delle comunità interessate, compreso il diritto al lavoro, e allo scopo di promuovere condizioni di lavoro giuste ed eque; sottolinea che

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

<sup>2</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

la transizione verde dovrebbe essere equa e non lasciare indietro nessuno;

62. sottolinea l'importanza del dovere di diligenza e di una responsabilità sostenibile delle imprese quali elementi importanti e indispensabili per la prevenzione di gravi violazioni dei diritti umani e ambientali e la protezione dalle stesse; invita l'UE a sostenere la governance sostenibile e responsabile delle imprese come elemento importante del Green Deal europeo; chiede agli Stati membri di attuare misure normative efficaci onde identificare, valutare, prevenire, far cessare, mitigare, monitorare, comunicare e affrontare le violazioni dei diritti umani potenziali e/o effettive, nonché renderne conto e porvi rimedio, e chiamare le imprese a rispondere delle proprie azioni all'atto di garantire il rispetto degli obblighi di dovuta diligenza per quanto concerne l'impatto dei cambiamenti climatici sui diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
63. accoglie con favore l'impegno della Commissione di elaborare una proposta legislativa in materia di dovere di diligenza obbligatorio per le imprese in relazione ai diritti umani e l'ambiente lungo le intere rispettive catene di approvvigionamento; raccomanda che suddetta proposta legislativa sostenga e faciliti l'elaborazione di metodologie comuni di misurazione dell'impatto ambientale e dei cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di una consultazione e una comunicazione efficaci, ragionate e informate con tutte le parti interessate o potenzialmente interessate compresi i difensori dell'ambiente; esorta l'Unione a sostenere i negoziati in corso in vista della creazione di un trattato vincolante delle Nazioni Unite su diritti umani e imprese per regolamentare le attività delle società transnazionali e altre imprese commerciali; ritiene che qualsiasi strumento analogo debba incoraggiare le imprese e gli investitori ad assumersi le proprie responsabilità relativamente al diritto umano a un ambiente sano; ritiene che qualsiasi strumento di questo tipo debba includere solide disposizioni in materia di protezione dell'ambiente e incoraggiare gli attori a livello d'impresa e le istituzioni finanziarie, ma anche gli istituti regionali di investimento o di sviluppo, ad assumersi le proprie responsabilità per quanto concerne il diritto di ogni persona a un ambiente sano;
64. sottolinea l'importanza di contrastare la corruzione a livello globale in quanto nuoce al godimento dei diritti umani, ha particolari ripercussioni negative e conseguenze sproporzionate per i gruppi più svantaggiati, emarginati e vulnerabili della società, come le donne, i bambini, le persone con disabilità, gli anziani, i poveri, i popoli indigeni o le persone appartenenti a minoranze, impedendo loro, tra le altre cose, un accesso equo alle risorse naturali, compresa la terra;
65. invita il Consiglio e il SEAE a integrare i crimini legati alla corruzione tra gli atti punibili nell'ambito del meccanismo europeo per l'imposizione di sanzioni in materia di diritti umani, il cosiddetto "Atto Magnitsky" europeo, e a garantirne la rapida adozione e attuazione;
66. è del parere che l'attuale revisione della politica commerciale dell'UE dovrebbe costituire un'opportunità per ridefinire, promuovere e rafforzare la tutela dei diritti umani nella politica commerciale; sottolinea che i capitoli dedicati allo sviluppo sostenibile nei futuri accordi commerciali devono rientrare nell'ambito di applicazione dei meccanismi di risoluzione delle controversie dei suddetti accordi;

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 74<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.